

luoghi dei territori di Brescia e di Bergamo, che esso od altri per lui avessero occupati nell'ultima guerra, trattine i posseduti da Bartolomeo Colleoni; conserverà la Valsassina, le rocche di *Baja* (Bajedo?) e di Pianchello, il piano di Lecco con *Arqua* (Acquate) e *la Chiusa* (Chiuso?) con le terre del *Biono*, il tutto nella giurisdizione di Lecco; più le torrette di Trezzo; come furono posseduti dal duca Filippo per la pace di Cremona. Il fiume Adda rimarrà al duca come è stabilito nella detta pace (v. n. 183 del lib. XIII), col ponte di Brivio, purchè demolisca quella bastita verso la valle di S. Martino, erigendo presso il ponte solo una casa per 10 guardiani. Se il Colleoni suddetto o altri negassero di restituire qualche luogo assegnato a Venezia, il duca potrà costringerveli colla forza entro il Maggio, salvo avviso in contrario della Signoria. Lo Sforza non sarà obbligato a lasciare al Colleoni alcun luogo che questo possedesse nei domini di quello. Rimarranno al duca Caravaggio, Treviglio, Vailate, Brignano, Rivolta e tutta la Ghiara d'Adda, Pandino, Agnadello, Mozzanica e tutte le altre terre del Cremonese da lui acquistate nell'ultima guerra. Il marchese di Mantova, per tutto il suo dominio di qua e di là dall'Oglio, rimarrà nella condizione in cui era prima della guerra; il resto del detto fiume resterà a Venezia; sovr'esso, lungo il Cremonese, non potrà gettarsi alcun ponte, e quello di Seniga, o altro fattovi, sia abbattuto, salvo quello presso Soncino da mantenersi a spese comuni, riscuotendovisi il dazio in un sol luogo a vantaggio delle parti, metà per ciascuna. Se gli ufficiali, le milizie o i sudditi di uno dei contraenti facessero alcun danno a quelli dell'altro nelle terre da restituirsi a Venezia, prima della restituzione, il danno stesso sarà risarcito; gli ufficiali del duca nelle dette terre avranno il rispettivo salario fino al giorno della restituzione. Venezia tratterà, in materia di dazi ne' propri domini, i sudditi del duca e dei suoi aderenti, e quelli di Firenze e di Genova, come ne' tempi di pace anteriori; così farà il duca a riguardo dei sudditi ecc. del re di Aragona, del duca di Savoia, del marchese di Monferrato, e di Siena. I luoghi da restituirsi a Venezia e i loro abitanti avranno piena amnistia per tutti i reati d'indole politica contro di essa. Il duca e i suoi avranno ogni agevolezza di ritirare il sale, i grani, o altro di cui fossero creditori verso abitanti del Bresciano e del Bergamasco. Sono assolti da ogni bando e relegazione gli abitanti delle terre da restituirsi a Venezia. Le parti e tutti i compresi nel presente lasceranno liberi i prigionieri che tuttora tenessero, verso rifusione delle spese di vitto. Saranno restituiti ai rispettivi proprietari tutti i beni sequestrati o occupati a sudditi delle parti durante l'ultima guerra, e si farà giustizia a tutti i reclami in tal materia. A Franchino da Castiglione sarà restituita la sua parte di Villabartolamea nel Veronese, salve le ragioni de' terzi; così ad Angelo Simonetta la casa in Verona; esso sarà poi indennizzato della vendita de' suoi beni con titoli d'imprestito veneziani, come fu pattuito in Rivoltella. Una delle parti non potrà nominare per collegato alcuno che avesse i beni nei domini dell'altra, salve le eccezioni fatte nel presente. Il marchese di Ferrara non potrà essere nominato per collegato da Venezia e dal re di Aragona pei beni che riconoscesse dai duchi di Milano, o posti nei domini dello Sforza. Le parti nomineranno entro due mesi i rispettivi collegati, aderenti ecc., che ratificheranno entro altri tre. Niuno dei contraenti prenderà al